



CITTÀ DI MONOPOLI

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENZA FINALIZZATA ALLA CHIUSURA AL PUBBLICO DI PARCHI, PIAZZE E AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE NELLA CITTA' DI MONOPOLI AL FINE DI TUTELARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA ED EVITARE ASSEMBRAMENTI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale, Puglia compresa, ha portato all'emissione di ulteriori D.P.C.M del 09 marzo e 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che:

- La situazione attuale dovuta all'emergenza COVID-19 impone una significativa ma necessaria restrizione dell'accesso da parte dei cittadini monopolitani all'interno di parchi, ville e piazze;
- Le disposizioni normative di cui ai richiamati D.P.C.M. del 08,09 e 11 marzo 2020 prevedono l'agevolazione di soli spostamenti necessari ed indispensabili dei cittadini all'interno non solo del territorio comunale di Monopoli vietando, altresì, gli spostamenti fuori Comune se non per le valide motivazioni di cui ai predetti decreti;
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri impongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, e più in generale, di evitare ogni occasione che possa favorire il contagio del virus Covid-19;

RITENUTO, opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-19, di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la chiusura al pubblico, **fino al 03 aprile 2020**, di tutti i parchi, ville, piazze e giardini presenti sul territorio comunale;

RINVENUTE sufficienti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare le conseguenze del fenomeno epidemiologico Covid- 19;

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.), così come modificati dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- Il D.lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili nell'ordinamento amministrativo regionale degli enti locali;
- L'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che l'inosservanza dell'articolo 650 C.P. così come stabilito art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, nr. 6, che violano l'art. 1 del predetto Decreto Legge e successive modificazioni

introdotte per ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) e successive modifiche sono considerati fenomeni di "illegalità e criminosi" enunciati dall'articolo 54 comma 4 del TUEL (come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città") poiché non rispettosi del Codice Penale;

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. nr. 18231 del 17/03/2020 con cui risulta inviata a S.E. il Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza;

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 08, 09 e 11 marzo 2020 ed in particolare, quest'ultimo l'articolo 1, aventi ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

- ✓ La chiusura al pubblico di tutti i parchi, le piazze, i giardini e le aree verde comunali (solitamente luoghi di ritrovo e assembramento) **sino al giorno 3 aprile 2020 incluso**, per il tramite della chiusura dei cancelli per le aree dotate di recinzione o per il tramite di nastro bicolore o transenne laddove assenti cancelli o recinzioni.
- ✓ La violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

SI TRASMETTE

Il presente atto:

- Al Comando di Polizia Locale per i conseguenti adempimenti;
- A S.E. il Prefetto di Bari;
- Al Sig. Dirigente del Commissario di Monopoli;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli – Comando Compagnia e Stazione;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;
- Al Dirigente della IV Area organizzativa del Comune di Monopoli;

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Monopoli, Dirigente CASSANO Dr. Michele;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.

IL SINDACO
Angelo ANNESE

